

News – 07/10/2022

Avvio dell'operatività della Sezione Speciale Turismo del Fondo di Garanzia per le PMI

Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo

A partire dal prossimo 10 ottobre è operativa la “Sezione Speciale Turismo” del Fondo di Garanzia per le PMI, istituita ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legge n. 152/2021 (cd. “DL Recovery”), così come convertito dalla Legge 29 dicembre 2021 n. 233.

Si ricorda che la Sezione è stata costituita in attuazione della linea progettuale “Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale Turismo del Fondo di Garanzia per le PMI, Misura M1C3, investimento 4.2.4) del PNRR ed è finalizzata alla **concessione di garanzie sui finanziamenti** concessi alle imprese beneficiarie, che svolgono una delle attività comprese nell'elenco di codici Ateco pubblicato nell'[Accordo](#) (imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agrituristiche, strutture ricettive all'aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, nonché, i giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico).

Le garanzie sono rilasciate per:

1. interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio “non arrecare un danno significativo” di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01;
2. assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.

Alle garanzie, rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti, sono applicate alcune deroghe rispetto alla disciplina ordinaria del Fondo.

In particolare, le garanzie sono concesse:

1. a titolo gratuito;
2. per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro;
3. a imprese con un numero di dipendenti fino a 499;
4. con percentuali di copertura massime pari al 70% (80% per la riassicurazione), con possibilità di integrazione da parte di Regioni ed enti locali fino all'80% (90% per la riassicurazione);
5. su operazioni di rinegoziazione o consolidamento sulla stessa banca (o sullo stesso gruppo bancario) non già garantite dal Fondo, a condizione che: i) sia erogato un credito aggiuntivo pari ad almeno il 25% del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione/consolidamento; ii) il rilascio della garanzia è idoneo a determinare un minor costo o una maggiore durata del finanziamento oggetto di rinegoziazione/consolidamento;
6. senza applicazione del modello di valutazione del Fondo;
7. a imprese che hanno nei confronti del soggetto finanziatore esposizioni classificate come inadempienze probabili o scadute/sconfinanti;
8. senza applicazione della commissione dovuta per mancato perfezionamento dell'operazione;
9. con la possibilità, per le operazioni di investimento immobiliare, di cumulare con altre garanzie acquisite sui finanziamenti;
10. sulle operazioni già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta di garanzia.

Maggiori dettagli sono pubblicati nella [Circolare n. 7/2022](#) del Fondo di Garanzia per le PMI. Inoltre, sul sito del Fondo di Garanzia è stata pubblicata una specifica pagina relativa alla Sezione speciale (disponibile al link: www.fondidigaranzia.it/le-sezioni-del-fondo/sezione-speciale-turismo) dove è possibile trovare ulteriori informazioni.

Per maggiori informazioni e per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative e progettualità sui temi della finanza, clicca alla [pagina dedicata al servizio Help Desk Finanza](#), progetto realizzato con il contributo della CCIAA di Roma.

